




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0002470-27/02/2014-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

CANARO (RO)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

CANARO (RO)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2011 – Comune di Canaro (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 19 febbraio 2014, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 17 aprile 2013, prot. n. 2145, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 6 febbraio 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 1795 del 9 febbraio 2014).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione agli equilibri di bilancio, alla gestione della liquidità (anticipazioni di tesoreria - punto 1.5), alla gestione dei residui (punto 1.8), agli organismi partecipati (punto 2) ed alla verifica della capacità di indebitamento (punto 3), di cui alla seconda parte del questionario relativo al rendiconto 2011.

Va peraltro rilevato che già in occasione dell'esame del rendiconto 2009 e del rendiconto 2010, a codesta Amministrazione sono state contestate alcune criticità, rilevate anche in questa sede.

Dall'esame della relazione sul conto consuntivo del comune di Canaro (RO), emerge la presenza, a chiusura dell'esercizio 2011, di uno scoperto per anticipazioni di cassa pari ad € 101.890,09=. Pur prendendo atto che tale scoperto rientra nei limiti previsti dalla norma, si è osservato, tuttavia, che l'ammontare complessivo delle anticipazioni richieste nell'esercizio 2011 corrisponde ad € 1.217.747,51=. Si è osservato, inoltre, che anche nel 2012 codesta Amministrazione ha utilizzato tale strumento, per una durata complessiva di esposizione di 120 giorni e per un importo massimo di € 160.880= e un'anticipazione media di € 77.560,36=. Pertanto, atteso che, da un'analisi dei prospetti relativi alla gestione dei residui, non sembrano essere presenti residui vetusti, non si può non evidenziare come l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria risulti, a partire dal 2009, sia ricorrente e costante in ogni esercizio e denoti una cronica carenza di liquidità, confermata anche da codesta Amministrazione in sede istruttoria. Nelle deduzioni fornite con la sopra citata nota, codesto Ente ha imputato tale mancanza di liquidità principalmente alla gestione delle sanzioni del codice della strada, posto che il servizio di Polizia Municipale è gestito in convenzione con i comuni limitrofi e che l'ente capofila procede alla ripartizione dei proventi solo a consuntivo.

Questa circostanza fa sì che il Comune di Canaro, nel corso dell'esercizio finanziario, non usufruisca dei normali flussi di incasso.

A questo proposito, la Sezione ricorda che il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e il disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio rientrano tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D Lgs 149/2011, che denotano uno squilibrio finanziario. Pertanto, la Sezione richiama, ancora una volta, la disciplina di cui all'art. 222 TUEL ricordando che la norma prevede che sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

Per questo motivo, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria si configura come una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa. In situazioni di questo genere è opportuno che l'ente interessato riveda non solo la complessiva gestione della spesa ma anche la convenzione che regola la gestione del servizio di polizia municipale.

La Sezione invita, pertanto, l'amministrazione comunale ad adottare le misure necessarie a perseguire l'equilibrio di parte corrente, attraverso una corretta e tempestiva riscossione delle entrate, tributarie ed anche extra tributarie.

Sempre con riferimento agli equilibri di bilancio e, in particolare, al profilo relativo alla gestione dei residui, dall'esame della relazione sul conto consuntivo 2011, risulta anche lo sfioramento del parametro deficitario n. 4, relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, superiori al 43,73% degli impegni della medesima spesa corrente. Tale dato è stato confermato da codesta amministrazione in sede istruttoria dove viene, altresì, ribadito che l'ente procede alle necessarie operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

A questo proposito, la Sezione fa presente che il rallentamento dei pagamenti di spesa corrente costituisce un comportamento non conforme ad una sana gestione finanziaria ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari. Si richiamano, infatti, le previsioni normative di cui all'art. 9 del d.l. 78/2009, conv. dalla l. 201/2009, nonché del D lgs. 231/2002, come modificato dal D lgs. 192/2012 precisando che tale disciplina ha lo scopo proprio di "garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie ed estinguere i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento. A questi fini, sono state pertanto previsti, da un lato, l'adozione di iniziative di tipo contabile, amministrativo e contrattuale; dall'altro, l'obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica, stabilendo che la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

La Sezione invita, pertanto, l'amministrazione comunale a porre in essere una generale revisione della spesa, soprattutto in conto capitale.

Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso inoltre che il Comune di Canaro ha una partecipazione in una serie di società partecipate, sia direttamente che indirettamente, che al 31/12/2011, hanno chiuso in perdita.

In particolare, si evidenzia le seguenti partecipazioni:

- 1) "Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto s.p.a." (quote di partecipazione = 1%);
- 2) "Polesine Acque s.p.a." (quote di partecipazione = 1,62%);
- 3) "Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO" (quote di partecipazione = 1%);

A questo riguardo, la Sezione ribadisce che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

La Sezione, pertanto, ricorda la necessità per il Comune di Canaro di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

Si ricorda infine che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione di questi obblighi ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

In conclusione, il Collegio ritiene che la presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri.

In relazione alla verifica della capacità di indebitamento, come accertato in istruttoria, risulta sforato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL)", con un valore pari al 158,52%.

La Sezione prende atto di quanto segnalato da codesta Amministrazione nella sopra citata nota, in ordine all'intenzione di destinare eventuali avanzi ad estinzione anticipata di mutui pregressi ed alla circostanza che andrebbero considerati tra i debiti pregressi anche quelli a carico della Polesine Acque spa, che la legislazione sul servizio idrico integrato pone interamente a carico del gestore e che vengono interamente rimborsati sia per quota capitale che per quota interessi. Tuttavia, nelle controdeduzioni depositate non ne viene indicato l'ammontare. La Sezione, pertanto, deve rilevare che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata, seppure distante dai limiti critici in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficitarietà strutturale e pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe comunque determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà, seppur contenuta sotto la soglia percentuale consentita, appare tuttavia potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (158%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisce un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dot. Francesco Maffei

San Marco 3538 - 30124 Venezia tel. 041 2705411

veneto.controllo@corteconticert.it